Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Mercoledì 22 agosto** — **Numero 198**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 384, di riordinamento della carriera d'ordine delle Amministrazioni centrali;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147, che approva l'organico per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare, approvato con decreto Luogotenenziale n. 872 del 13 giugno 1915;

Visto l'art. 7 della legge 18 giugno 1914, n. 551, che ha consentito il passaggio di funzionari d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra nel ruolo degli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1915, n. 575, relativo alla temporanea sospensione delle ammissioni nel personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, nonchè della promozione di classe nel grado di applicato;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Ritenuta l'opportunità di regolare equamente lo svolgimento della carriera degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti ed ai sott'ufficiali, la cui ammissione nel personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra è avvenuta in relazione alla disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo unico del R. decreto 29 aprile 1915, n. 575, non è estensibile il disposto dell'art. 20, lettera *b)*, della legge 6 luglio 1911, n. 683, in quanto

limita ad un terzo i posti d'ordine che possono essere loro devoluti.

In conseguenza essi sono definitivamente confermati ai posti di applicato nell'Amministrazione centrale della guerra loro conferiti, nell'ordine di ruolo col quale vi sono stati nominati.

Art. 2.

Gli applicati di cui al precedente articolo non potranno prender parte, quando anche si trovino nelle condizioni prescritte, al primo degli esami di concorso che sarà bandito dopo la guerra, se all'esame stesso dovessero partecipare alcuni degli applicati entrati nell'Amministrazione centrale prima della legge 18 giugno 1914, n. 551.

Per contro, quando gli stessi applicati di cui all'art. 1° saranno ammessi dopo la guerra o in relazione alla norma predetta, a partecipare per la prima volta ad un esame di concorso al grado di archivista, da tale esame saranno esclusi, seppure abbiano conseguito nel frattempo gli estremi richiesti, coloro che in avvenire entreranno a far parte del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo n. 58 « Retribuzioni al personale avventizio », con lo stanziamento di lire ventiseimila (L. 26.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1916, n. 1518, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916 nelle provincie di Forlì e di Pesaro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti del calcolo dell'imponibile complessivo, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, il reddito fondiario, di cui siano provvisti i danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916 nelle provincie di Forlì e di Pesaro, sarà determinato moltiplicando per 12,50 l'imposta erariale principale.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — MEDA — BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1296 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regola-

mento pel servizio del Genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 516, relativo al nuovo ordinamento dei compartimenti d'ispezione del Genio civile del Regno e l'elenco annesso al decreto medesimo con cui il Po ed influenti vennero assegnati alla circoscrizione territoriale del VI compartimento del Genio civile in Parma ed esclusi da quelle del I, III, V e VII compartimento;

Ritenuto l'opportunità di modificare la circoscrizione territoriale anzidetta agli effetti di una più conveniente attribuzione di servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° settembre 1917 la competenza del I, III, V, VI e VII compartimento del genio civile di cui all'elenco annesso al R. decreto 3 settembre 1906, n. 316, è modificata nel modo seguente:

I compartimento: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino (escluso quanto compete al VI compartimento).

III compartimento: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio (escluso quanto compete al VI compartimento).

V compartimento: Mantova, Padova (pel circondario idraulico di Este), Rovigo, Verona, Vicenza (escluso quanto compete al VI compartimento).

VI compartimento: Po ed influenti per i tratti navigabili od aventi opere idrauliche classificate in 2ª categoria, esclusi i canali artificiali, Servizio idrografico del bacino del Po.

VII compartimento: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia (escluso quanto compete al VI compartimento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Radicondoli (Siena).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Radicondoli, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 13 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Radicondoli, in provincia di Siena, 20 luglio, 26 ottobre 1916, 25 gennaio e 19 aprile 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Radicondoli è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127;

Ritenuta la necessità di conoscere la consistenza del raccolto di granoturco nel 1917;

Decreta:

Art. 1.

Tutta la quantità di granoturco del raccolto 1917 è soggetta all'obbligo della denuncia.

Nei fondi a conduzione diretta, il proprietario o l'affittuario o il coltivatore deve denunciare l'intera quantità raccolta.

Nei fondi a mezzadria e comunque a colonia parziaria, o soggetti a canone, tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore, debbono denunciare, separatamente, le parte che a ciascuno spetta.

Nella quantità denunciata deve comprendersi anche la parte destinata alla semente e quella corrisposta ad altre persone per la trebbiatura o per qualunque altro titolo.

Art. 2.

La denuncia deve esser fatta entro cinque giorni dalla compiuta trebbiatura, e, comunque, se la trebbiatura venisse ritardata, non oltre venti giorni dopo il raccolto. In quest'ultimo caso la denuncia sarà fatta in base ad una valutazione approssimata, con l'obbligo però di rettificare la denuncia stessa appena eseguita la trebbiatura.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi, deve fare la denuncia di mano in mano che scade il tempo prescritto dall'avvenuta trebbiatura o raccolta, in uno o più dei fondi stessi.

Chi fa più denuncie deve distinguerle con un numero progressivo.

Art. 3.

La denuncia deve essere scritta su apposito modulo e contenere le seguenti indicazioni:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località o denominazione dei fondi;

c) quantità - espressa o ragguagliata in quintali - del granoturco raccolto;

d) quantità necessaria per la semente;

e) quantità corrisposta per compenso di trebbiatura o per altro titolo;

f) numero dei componenti la famiglia e dei dipendenti, esclusi i componenti di età inferiore a due anni;

g) numero dei suini di allevamento e per ingrasso;

h) luogo o magazzino di deposito;

i) cognome, nome e indirizzo del denunciante.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne faccia le veci.

Art. 4.

La denuncia deve essere presentata nell'ufficio municipale, al sindaco o all'ufficiale incaricato, ovvero al commissario all'uopo nominato dal prefetto o dal sottoprefetto.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente, nel qual caso il funzionario che la riceve deve redigerla per iscritto sul modulo stabilito.

Chi riceve la denuncia ne deve rilasciare ricevuta, con la indicazione della quantita denunciata.

Le denuncie originali, accompagnate da un riepilogo, devono essere trasmesse, il 1° ed il 16 di ciascun meso, alla Commissione provinciale di requisizione cereali.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta denuncia, che quella della ricevuta scritta.

Art. 5.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 164 del Codice di procedura penale, su richiesta del prefetto o del sottoprefetto o del sindaco o dell'ufficiale incaricato o commissario che ha ricevuto la denuncia o della Commissione provinciale di requisizione cereali, ed anche di propria iniziativa, quando abbiano motivo di ritenere che siano state omesse le prescritte denuncie o che la quantità denunciata sia inferiore a quella realmente esistente, procederanno a visite nei locali dove sia stato dichiarato o dove si ritenga che trovisi depositato il prodotto, allo scopo di constatare le eventuali infrazioni e provvedere alla denuncia dei contravventori.

Art. 6.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto, è punito ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 agosto 1917.

Il ministro: RAINERI.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Reali 16 gennaio 1917, n. 76 e 17 giugno 1917, n. 978;

Vista la propria ordinanza del 23 giugno 1917, che stabilisce il prezzo di requisizione delle patate;

Ordina:

Art. 1.

Il prezzo di requisizione delle patate, fissato dall'ordinanza 23 giugno 1917 per merce alla stazione di partenza, sarà invece pagato per merce a magazzino del detentore.

Art. 2.

I detentori i quali offrano la loro merce alla stazione di partenza godranno di un sopraprezzo di lire due per quintale.

Art. 3.

Il sopraprezzo stabilito con l'articolo precedente sarà corrisposto anche ai detentori che abbiano già consegnato alla stazione di partenza la merce loro requisita.

Ai detentori la cui merce fu già presa in consegna a magazzino, sarà corrisposta la differenza pagata loro in meno per questo motivo sul prezzo di requisizione stabilito dalla competente Commissione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 agosto 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi
CANEPA.

IL COMMISSARIO GENERALE

DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, e 17 giugno 1917, n. 978;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740;

Dispone:

Art. 1.

La lavorazione del grano per pane e per paste alimentari sarà regolata dalle seguenti norme:

Generalità.

Art. 2.

Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, i Consorzi granari o gli altri enti autorizzati, distribuiscono il grano ai molini i quali, dietro equo compenso, ne eseguiscono la lavorazione in base alle presenti norme e restituiscono, secondo gli ordini che saranno a loro dati, tutti i prodotti della lavorazione stessa.

Art. 3.

I molini che lavorano per il Commissariato generale degli approvvigionamenti e consumi, per i Consorzi granari o per gli altri enti autorizzati, non potranno contemporaneamente lavorare per conto di altri nè grano, nè altri cereali.

Art. 4.

I molini durante il tempo che lavorano per conto del Commissariato generale degli approvvigionamenti e consumi, dei Consorzi granari o degli altri enti autorizzati, non possono tenere nei propri magazzini, o comunque nell'ambito del proprio recinto, altri generi ad eccezione di quelli a loro affidati per la lavorazione e relativi derivati.

Art. 5.

Ogni molino dovrà macinare giornalmente una quantità di frumento non superiore a quella massima consentita dalla potenzialità del macchinario, e la macinazione dovrà essere condotta regolarmente sulla base della produzione oraria del molino stesso.

La potenzialità del molino verrà determinata in base alla lunghezza dei cilindri, in conformità dell'annessa tabella (allegato A).

Art. 6.

Ogni conduttore di molino dovrà dichiarare in precedenza per iscritto l'orario di lavoro ed ogni eventuale variazione.

Art. 7.

Le presenti norme sono applicabili a tutti i molini a cilindro ed anche ai molini con palmenti, in quanto lo consentano la costituzione di questi ultimi impianti.

Lavorazione del grano per la produzione della farina da pane.

Art. 8.

È proibita sia la lavatura che la bagnatura del grano per la produzione di farina da pane; e perciò tutto il macchinario ed i dispositivi acciò destinati dovranno essere resi inattivi e sigillati.

Art. 9.

È obbligatoria la pulitura del grano, limitata al 2 0/0, ivi compreso il calo di macinazione.

Art. 10.

Per ogni quintale di grano sporco consegnato al molino questo dovrà restituire chilogrammi 85 di farina e chilogrammi 13 di cruscami, più il ricavo della pulitura nella misura dell'1 0/0.

Art. 11.

Quando eventualmente nella pulitura di una partita di grano avvenga di non poter regolare l'apposito macchinario in modo da limitare lo scarto alla misura consentita, il molino, dopo gli accertamenti fatti dal personale di vigilanza e sotto il controllo del personale stesso, potrà essere autorizzato a rimettere gradatamente in lavorazione l'eccedenza di scarto di pulitura utilizzabile.

Art. 12.

Nei molini l'abburattamento della farina da pane deve essere eseguito con sete o tele metalliche di numero non inferiore al n. 4 (corrispondente a maglie 24 circa per ogni cm.) per quanto riguarda la parte farinosa; e con sete o tele metalliche di numero non inferiore al n. 40 (corrispondente a maglie 15 circa per cm.) per quanto riguarda la parte dei cruscami che deve rimanere nella farina per ottenere la resa prescritta.

Art. 13.

Nei molini automatici destinati alla produzione di farina da pane, saranno rese inattive e sigillate tutte le bocche d'insacco intermedio, lasciando libere solo quelle della farina tipo unico e dei cruscami,

Per il controllo, ad eccezione di casi di constatata impossibilità, si dovranno innestare due o tre boccasacchi facoltativi, uno direttamente sul condotto della farina e gli altri direttamente su quelli dei cruscami prima dei rispettivi depositi.

Lavorazione del grano destinato alla fabbricazione della pasta alimentare.

Art. 14.

Nella lavorazione dei grani per la fabbricazione della pasta alimentare è obbligatoria la pulitura compreso il lavaggio.

Art. 15.

Per ogni 100 kg. di grano sporco consegnato al molino, questo dovrà restituire i seguenti prodotti:

kg. 75 di prodotto per pasta;
» 3 di farinette;
» 21 di cruscami;
» 2 di scarti di pulitura.

Art. 16.

Il prodotto per pasta dovrà risultare costituito da circa 60 parti di semola e semolini e da 15 parti di farina, quando venga ricavato dalla lavorazione di grani duri; e da circa 50 parti di semola e semolini ed il resto di farina, quando venga ricavato dalla lavorazione di grani teneri.

Art. 17.

La semola, i semolini e la farina che costituiscono nel loro insieme il prodotto per pasta dovranno essere ottenuti a regola d'arte nel modo ordinariamente usato per la loro lavorazione e dovranno essere in ogni caso tecnicamente puliti e assolutamente scevri di parti cruscali separate.

Disposizioni comuni alle due lavorazioni.

Art. 18.

È vietata ai molini con impianto da grano tenero la lavorazione dei prodotti per pasta alimentare.

Art. 19.

Nei molini aventi impianti per grano duro e grano tenero è vietata la produzione contemporanea di farina da pane e di prodotti per pasta alimentare.

Art. 20.

I molini che hanno annesso ed in comunicazione diretta un pastificio in esercizio, non possono produrre farina per pane.

Art. 21.

I prodotti ottenuti nella lavorazione della giornata debbono essere insaccati e impiombati, in conformità delle vigenti disposizioni, non oltre il giorno successivo.

Nei magazzini non potranno essere conservati che prodotti pronti per la spedizione e rispondenti ai tipi prescritti.

Art. 22.

Sulle targhette applicate ai sacchi oltre alle indicazioni già prescritte, dovrà essere aggiunta la data del giorno di produzione.

Art. 23.

I molini non potranno derogare alle presenti norme:

In quei casi eccezionali, nei quali si riconosca la necessità o convenienza di applicare alla lavorazione di alcune qualità di grano un trattamento diverso da quello prescritto, per quanto riguarda la pulitura, il lavaggio, la bagnatura, e la resa dei grani stessi, il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi o il Consorzio granario potranno concedere la necessaria autorizzazione in base, quando occorra, ai risultati di esperimenti, fissando i termini precisi dello speciale trattamento.

Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi o il Consorzio granario, potranno inoltre concedere quelle altre deroghe alle presenti norme, che risultassero indispensabili per speciali contingenze.

Campioni.

Art. 24.

Il molino ha l'obbligo di campionare, con l'assistenza del personale di sorveglianza, il grano che viene passato in lavorazione, e ciò allo scopo di avere per tutte le farine il campione del grano dal quale sono state ricavate.

Formato il primo campione si dovranno successivamente fare nuovi campionamenti ogni qualvolta, variando comunque il grano, a criterio del molino, ne deriverebbe un cambiamento anche nella farina in confronto a quella ottenuta precedentemente.

Il grano per il campione dovrà essere preso dopo la pulitura e cioè prima del passaggio ai laminatori di prima rottura, mediante successivi prelevamenti da effettuarsi nello spazio di 5-6 ore in modo che il grano così raccolto rappresenti nel suo insieme la massa di quello in macinazione.

Di questo grano si formano due campioni del peso non inferiore a due chilogrammi per ciascuno.

Tali campioni dovranno essere racchiusi in sacchetti legati e sigillati in modo da garantire ogni manomissione, muniti di etichette firmate dall'interessato e dall'agente che ha assistito alla formazione del campione stesso.

L'etichetta dovrà inoltre portare le seguenti indicazioni: numerazione progressiva, la data d'inizio e quella del termine della lavorazione del grano corrispondente al campione.

I campioni dovranno essere ben conservati dal molino, sotto la sua responsabilità, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, per essere messi a disposizione ogni qualvolta occorra di eseguire un controllo o di risolvere una contestazione, tenendo presente che uno dei due campioni dovrà rimanere ad esclusiva disposizione del laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica.

Della formazione del campione dovrà essere redatto regolare verbale.

I campioni non soggetti a contestazione possono essere dopo due mesi passati alla lavorazione.

Registri e situazioni.

Art. 25.

Ogni molino che lavora per conto del Commissariato generale approvvigionamenti e consumi, dei Consorzi granari o degli altri enti autorizzati dovrà tenere un libro conforme al modello annesso (allegato *B*) numerato e parafato da un delegato del Consorzio granario nella cui circoscrizione si trova il molino. In tale libro verranno giornalmente registrati tutti i movimenti riguardanti il grano ricevuto, i prodotti ricavati dalla lavorazione e quelli ceduti.

Art. 26.

Ogni lunedì dovrà essere rimessa da parte del molino al Consorzio granario nella cui circoscrizione il molino stesso si trova, uno stato settimanale conforme all'annesso modello (allegato *C*) dal quale risulti la quantità del grano ricevuto, dei prodotti ricavati, di quelli ceduti durante il corso della settimana precedente e la rimanenza dei singoli prodotti alla sera della domenica.

Art. 27.

Al termine del periodo di tempo pel quale è stato stipulato il contratto di lavorazione, il molino dovrà rimettere all'ente, per conto del quale fu eseguita la lavorazione, una tabella riepilogativa conforme all'annesso modello (allegato *D*) dalla quale risulti la quantità di grano ricevuto durante il periodo di tempo predetto, la quantità dei singoli prodotti ricavati complessivamente, la quantità di tali prodotti consegnati e quelli che restano ancora presso il molino.

Disposizioni penali.

Art. 28.

I contravventori alle presenti norme saranno puniti in conformità del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

La presente ordinanza entra in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 agosto 1917.

Il commissario generale degli approvvigionamenti e consumi
CANEPA.

Allegato A.
Art. n. 5 delle norme per la macinazione del grano.

TABELLA per stabilire la capacità di macinazione per farina da pane nei molini a cilindri.

Macinazione per farine da pane	Per quintali	Q.li 50	Q.li 100	Q.li 150	Q.li 200	Q.li 250	Q.li 300	Q.li 350	Q.li 400	Q.li 450	Q.li 500
		Lavorazione calcolata ogni 24 ore di lavoro continuato									
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri rigati									
Rottura del grano	Metri	2 —	3 —	3 50	4 —	4 50	5 —	5 50	6 —	6 75	7 50
Svestimenti semole	»	0 40	0 60	0 90	1 20	1 50	1 80	2 10	2 40	2 70	3 —
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri lisci									
Rimacine	Metri	2 —	3 60	4 20	5 30	5 60	6 —	6 50	7 —	7 50	8 —

Macinazione per farine da pane	Per quintali	Q.li 550	Q.li 600	Q.li 650	Q.li 700	Q.li 750	Q.li 800	Q.li 850	Q.li 900	Q.li 950	Q.li 1000
		Lavorazione calcolata ogni 24 ore di lavoro continuato									
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri rigati									
Rottura del grano	Metri	8 25	9 —	10 —	11 —	11 75	12 50	13 25	14 —	15 —	16 —
Svestimenti semole	»	3 40	3 75	4 20	4 50	5 —	5 25	5 70	6 —	6 50	7 —
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri lisci									
Rimacine	Metri	9 —	10 —	11 —	12 —	13 —	14 —	15 —	16 —	17 —	18 —

TABELLA per stabilire la capacità di macinazione per prodotto pasta nei molini a cilindri con impianto da grano duro.

Macinazione prodotto per pasta	Per quintali	Q.li 50	Q.li 100	Q.li 150	Q.li 200	Q.li 250	Q.li 300	Q.li 350	Q.li 400	Q.li 450	Q.li 500
		Lavorazione calcolata ogni 24 ore di lavoro continuato									
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri rigati									
Rottura del grano	Metri	2 —	3 —	3 50	4 —	4 50	5 —	5 50	6 —	6 75	7 50
Svestimento delle semole .	»	1 —	1 50	2 —	2 50	3 —	3 50	4 —	4 50	5 —	5 50
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri lisci									
Rimacine.	Metri	0 50	0 90	1 30	1 70	2 10	2 50	2 90	3 30	3 70	4 —

Macinazione prodotto per pasta	Per quintali	Q.li 550	Q.li 600	Q.li 650	Q.li 700	Q.li 750	Q.li 800	Q.li 850	Q.li 900	Q.li 950	Q.li 1000
		Lavorazione calcolata ogni 24 ore di lavoro continuato									
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri rigati									
Rottura del grano	Metri	8 25	9 —	10 —	11 —	11 75	12 50	13 25	14 —	15 —	16 —
Svestimenti delle semole. .	»	6 —	6 50	7 —	7 50	8 —	8 50	9 —	9 50	10 —	11 —
		Lunghezza minima complessiva dei cilindri lisci									
Rimacine	Metri	4 50	5 —	5 50	6 —	6 50	7 —	7 50	8 —	8 50	9 —

Allegato B.
Art. n. 25 delle norme per la macinazione del grano.

MOLINO DI . . . .

REGISTRO dei movimenti riguardanti il grano ricevuto, i prodotti ricavati dalla lavorazione e quelli restituiti.

Il presente registro è costituito di fogli n. . . . . numerati e firmati dal sottoscritto.
Li . . . . 19 . . .

Il delegato del Consorzio granario.

ENTE per conto del quale viene ritirato il grano	Grano ricevuto			Macinazione giornaliera			Prodotti ricavati							Prodotti restituiti						Annotazioni
	Data dei singoli ricevimenti	Quantità	Provenienza	Data di macinazione	Quantità passata in macinazione Q.li	Indicazione del numero assegnato ai campioni formati durante la macinazione	Farina Q.li	Prodotto per pasta Q.li	Farinetta Q.li	Crusca Q.li	Cruschello Q.li	Scarti di pulitura Q.li	Totale dei prodotti Q.li	Farina Q.li	Prodotto per pasta Q.li	Farinetta Q.li	Crusca Q.li	Cruschello Q.li	Scarti di pulitura Q.li	

Allegato C.
Art. n. 26 delle norme per la macinazione del grano.

Stato settimanale della macinazione.

Settimana dal . . . . *al* . . . .

MOLINO DI . . . .

Lavorazione del grano per conto del (1) . . . .
in dipendenza del contratto in data . . . .

QUALITÀ del grano lavorato nella settimana	Prodotti ricavati dalla macinazione							Prodotti restituiti						Prodotti rimasti presso il molino						Annotazioni
	Farina Q.li	Prodotto per pasta Q.li	Farinetta Q.li	Crusca Q.li	Cruschello Q.li	Scarti di pulitura Q.li	Totale dei prodotti Q.li	Farina Q.li	Prodotto per pasta Q.li	Farinetta Q.li	Crusca Q.li	Cruschello Q.li	Scarti di pulitura Q.li	Farina Q.li	Prodotto per pasta Q.li	Farinetta Q.li	Crusca Q.li	Cruschello Q.li	Scarti di pulitura Q.li	

(1) Ente per conto del quale viene eseguita la lavorazi

Allegato D.

Art. n. 27 delle norme per la macinazione del grano.

MOLINO DI ....

TABELLA riepilogativa dei dati riguardanti la lavorazione eseguita per conto del .... in dipendenza del contratto stipulato in data ....

GRANO ricevuto	Prodotti ricavati							Prodotti restituiti						Prodotti rimasti presso il molino						Annotazioni
	Farina	Prodotti per pasta	Farinetta	Crusca	Cruschello	Scarti di pulitura	Totale	Farina	Prodotto per pasta	Farinetta	Crusca	Cruschello	Scarti di pulitura	Farina	Prodotto per pasta	Farinetta	Crusca	Cruschello	Scarti di pulitura	
Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	Q.li	

Da .... li .... 19 ..

Il gerente del molino.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76 e 17 giugno 1917, n. 978;

Considerata la necessità di regolare, con norme restrittive, il consumo del frumento e del riso;

Udito il Comitato amministrativo;

DISPONE:

Art. 1.

È vietato utilizzare il frumento a scopi diversi della semina e della produzione di farina per panificazione o pastificazione e la farina di frumento, il riso e la farina di riso a scopi diversi dell'alimentazione umana.

Queste limitazioni non si applicano ai prodotti avariati, riconosciuti non idonei all'alimentazione umana.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 28 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 3.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 agosto 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
CANEPA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Reali 16 gennaio 1917, n. 76; 26 aprile 1917, numero 681; 17 giugno 1917, n. 978;

Ritenuta la necessità di infrenare l'aumento del prezzo dei fagiuoli;

ORDINA:

Art. 1.

Per le eventuali requisizioni di fagiuoli secchi da praticarsi per i bisogni dell'esercito e della popolazione civile, è fissato il prezzo massimo di L. 130 al quintale per merce a magazzino detentore.

Detto prezzo massimo di base, varrà anche per la compra-vendita all'ingrosso fra privati.

Art. 2.

I contratti di compra-vendita all'ingrosso, conclusi a prezzi superiori a quello di calmiere, che, alla data del presente decreto, non siano stati eseguiti o per la parte non eseguita, avranno vigore al prezzo di calmiere.

Art. 3.

Coloro che stipuleranno la compra-vendita di fagiuoli secchi, all'ingrosso, a prezzo superiore a quello massimo fissato nell'art. 1, saranno puniti a norma del decreto Reale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 agosto 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
CANEPA.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA
E MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Fra il Ministero per le armi e munizioni e il Ministero per l'agricoltura vengono concordate le seguenti norme riguardanti il servizio di moto-aratura:

Art. 1.

Il funzionamento delle motoaratrici è affidato a reparti militari dipendenti dal Ministero delle armi e munizioni (Comitato centrale mobilitazione industriale).

Il detto Ministero provvede, con norme interne, alla costituzione dei vari organi, per il migliore funzionamento del servizio.

Art. 2.

Il Ministero delle armi e munizioni prende in carico il materiale e i macchinari che gli vengono consegnati da quello di agricoltura, e sempre per conto di quest'ultimo provvede all'acquisto di quanto altro è necessario al funzionamento delle motoaratrici.

Tali rapporti sono disciplinati da intese o convenzioni fra i due Ministeri.

Art. 3.

Presso ciascun centro del servizio motoaratrici è nominata dal ministro di agricoltura una Delegazione tecnica che provvede alla scelta dei terreni da arare, alla distribuzione del lavoro, alle modalità dell'aratura ed a quanto altro riguarda la tecnica agraria, ed ai rapporti diretti con gli agricoltori.

La Delegazione è formata da un delegato-capo che risiede presso il centro di rifornimento, e dai delegati locali che risiedono presso le squadre o gruppi di squadre.

Art. 4.

Salvo casi eccezionali, da valutare dal Ministero di agricoltura, la domanda di aratura con le autoaratrici dello Stato deve essere preceduta dall'impegno dell'agricoltore, accettato dall'Amministrazione pubblica, di cedere il prodotto di grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili, al servizio temporaneo degli approvvigionamenti, a tenore dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

La domanda di aratura è diretta al prefetto, in qualità di presidente della Commissione provinciale di agricoltura, e deve essere stesa sul modulo apposito (mod. 2, U. A. T.) e contenere tutte le indicazioni richieste.

Il prefetto, ove lo creda necessario, od anche semplicemente opportuno, sottoporrà settimanalmente le domande nell'ordine di arrivo all'esame della Commissione provinciale di agricoltura, o di un Comitato speciale all'uopo nominato, perchè esprima parere motivato; in caso contrario passerà direttamente le domande pervenutegli al delegato capo addetto al centro di rifornimento delle autoaratrici dal quale dipende la Provincia.

Art. 5.

La domanda di aratura ha valore di atto di sottomissione col quale il richiedente viene ad obbligarsi all'osservanza delle norme tutte che lo Stato adotterà per il servizio di motoaratura.

Art. 6.

L'assegnazione delle domande è fatta dal delegato capo ai vari delegati locali, i quali, esaminate le domande e fatti gli scarti e le limitazioni che ritengono opportuno, trasmettono avviso ai richiedenti (moduli *E* ed *F*).

Il delegato locale trasmette ogni settimana l'elenco nominativo delle arature concesse, al Ministero d'agricoltura (Ufficio agrario temporaneo) e al delegato capo del centro da cui dipende (moduli *G* ed *H*).

Il delegato locale, prima di consegnare al comandante del centro o del gruppo il dispositivo per l'aratura (mod. *C*) deve assicurarsi che l'agricoltore richiedente abbia versato anticipatamente l'importo dell'aratura, e ritirerà i documenti probatori (buoni per aratura rilasciati dagli Istituti di credito, ricevute, ecc.).

Art. 7.

A cura del delegato locale, si procede all'accertamento della superficie effettivamente arata, e si addiviene a conguaglio nei rispetti della somma versata anticipatamente.

Le spese dell'accertamento sono comprese in quelle stabilite per l'aratura.

Il delegato locale raccoglierà le dichiarazioni di eseguito lavoro (mod. *D*) e le registrerà sull'apposito registro a madre e figlia (mod. *I*).

Ogni settimana trasmetterà il mod. *I* al Ministero di agricoltura (Ufficio agrario temporaneo).

Art. 8.

Oltre all'obbligo di pagare l'importo dell'aratura, il richiedente ha l'obbligo, senza compenso, di prestare l'assistenza sua e del personale da lui dipendente e comunque di favorire il buon andamento dei lavori e, in modo speciale, la provvista d'acqua.

Quando esigenze del servizio lo consiglino e le disponibilità di locali lo permettano, il capo squadra può chiedere al proprietario o al conduttore del fondo sul quale eseguisce l'aratura, di mettere gratuitamente a disposizione locali per ricovero di uomini o di cose, anche per il tempo in cui la squadra lavora su fondi vicini di altri agricoltori, e l'agricoltore dovrà prestarli senza compenso.

Gli obblighi speciali che il delegato ritenesse opportuno di imporre o venissero concordati con il conduttore dei terreni da arare, saranno indicati nella concessione di aratura (mod. *F*).

Roma, 16 agosto 1917.

Il ministro per l' agricoltura: RAINERI.

Il ministro per le armi e munizioni: DALLOLIO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione ed agli effetti dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Rende noto

che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze (supplemento n. 7 alla puntata n. 7 del 1° marzo 1917) sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Roma, 21 agosto 1917.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 marzo 1917:

Genitori.

Busiello Luigi di Agostino, soldato, L. 630 — Polazzi Luigi di Teodoro, id., L. 420 — Coppola Serafino di Biagio, id., L. 630 — Molinari Savino di Mario, caporale, L. 840 — Affortunati G. Batt. di Francesco, soldato, L. 630 — Dadini Alviero di Italiano, id., L. 630 — Russo Rosa di Bruno Domenico, id., L. 630 — Azza Vincenzo di Domenico, id., L. 630 — Cavallaro G. Batt. di Giuseppe, id., L. 630 — Gargani o Galgani Vincenzo di Angiolo, id., L. 630 — Bianchi Ersilia di Favilli Gastone, id., L. 630 — Passalacqua Gaspari di Bernardo, id., L. 630 — Similiano Girolamo di Giovanni, id., L. 630 — Cadario Luigi di Paolo, id., L. 630 — Sapora Natale di Pietro, id., L. 630 — Cavallo Giovanni di Francesco, id, L. 630.

Giansanti Giuseppe di Enrico, soldato, L. 630 — Esposito Giorgio di Salvatore, id., L. 630 — Bugatti Alessandro di Carlo, id., L. 630 — Scibilia Saverio di Rocco, id., L. 630 — Bonuccelli Francesco di Umberto, caporal maggiore, L. 840 — Vagliera Giuseppe di Stefano, id., L. 840 — Valera Ercole di Filippo, soldato, L. 630 — Rubaudo Anastasia di Massabò Francesco, id., L. 680 — Vignola Francesco di Gabriele, id., L. 630 — Paganella Andrea di Michele, id., L. 630 — Masini Enrico di Antonio, id., L. 630 — Ballario Irene di Garello Riccardo, id., L. 562 — Tarantino Rosario di Giuseppe, id., L. 630 — Gargaro Giacomo di Orazio, id., L. 630 — Bessi Giovanni di Celestino, caporale, L. 840 — Mazzoli Regina di Siega Angelo, sottotenente, L. 1500 — Zeia Francesca di Venegoni Carlo, soldato, L. 630 — Pogliani Pietro di Natale, caporal maggiore, L. 840 — Peverelli Angelo di Giuseppe, soldato, L. 630.

Vignoli Enrico di Giuseppe, soldato, L. 630 — Gentilini Antonino di Agostino, id., L. 630 — Cellucci Nicola di Ludovico, id., L. 630 — Bordigato Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Beretta Maria di Fasola Natale, id., L. 630 — Romiti Lodovico di Felice, id., L. 630 — Ruggeri Luigi di Eugenio, id., L. 630 — Parelli Maria di Boveri Carlo, caporal maggiore, L. 840 — Toni Luigi di Paolo, soldato, L. 630 — Brioschi Angelo di Ambrogio, id , L. 630 — Fiori Sante di Alessandro, caporale, L. 840 — Di Donato Gio-

vanni di Stefano, soldato, L. 630 — Ferrero Gerolamo di Pietro, caporale, L. 840 — Rizzo Carmela di Villa Lorenzo, soldato, L. 630.

Vidale o Vidali Maria di Seva Fortunato, soldato, L. 630 — Filippi Natalino di Ferruccio, id, L. 630 — Natali Gaetano di Ermenegildo, id., L. 210 — Maretto Colomba di Benfatti Gino, id, L. 630 — Barzanò Carlo di Giulio, caporal maggiore, L. 840 — Spinotti Vincenzo di Agostino, soldato, L. 630 — Ferrari Giovanni di Virginio, id., L. 630 — Leonarduzzi Francesco di Pietro, id., L. 630 — Perotto Maria di Chiabodo Ignazio, id., L. 630 — La Torre Maria di Quitadamo Angelo, id., L. 630 — Saliceti Domenico di Alfredo, id., L. 630 — Baldi Dante di Giuseppe, id., L. 630 — Ferraudo Francesco di Antonio, id., L. 630 — Ferrario Carlo di Luigi, id., L. 630 — Rondini Valentino di Ruggero, id., L. 630 — Pellis Giuseppe di Paolo, id., L. 420 — Perola Gaetano di Alvaro, id., L. 630.

Quieti Teresa di Selvi Umberto, caporale, L. 840 — Temperini Domenico di Alberto, soldato, L. 630 — Fontana Lorenzo di Luigi, id., L. 630 — Calzoni Maria di Bondioni Giacomo, id., L. 630 — Chiorato Rosa di Calzavara Luigi, id., L. 630 — Bassan Catterina di Sesso Giovanni, id., L. 630.

Paone Vincenzo di Gennaro, soldato, L. 630 — Monini Maria di Barcellini Raffaele, id, L. 630 — Spalavigna Domenico di Vincenzo, id., L. 630 — Montanari Ottavio di Adelmo, id., L. 630 — Bissolotti Santa di Fieschi Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Sabatino Francesco di Pietro, caporale, L. 840 — Glorio Augusta di Palazzetti Luigi, soldato, L. 630 — Catalano Giovanni di Domenico, caporale, L. 840 — Roman Giuseppe di Giuseppe soldato, L. 630 — Azzolini Enrico di Omero, id., L. 630 — Contessi Luigi di Silvio, id., L. 630 — Piccinini Domenico di G. Battista, id., L. 630 — Chiappori Maddalena di Spiano Vincenzo, id., L. 630 — Patronaggio Pietra di Mancuso Pasquale id., L. 630.

Galletti Sabina di Benedetti Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Pavan Amelia di Canella Vittorio, soldato, L. 630 — Virgili Pasquale di Giovanni, id., L. 630 — Moroni Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Castragnanò Pietro di Brizio Luigi, id., L. 630 — Passera Carlo di Ferdinando, id., L. 630 — Ulissi Giovanni di Enrico, id., L. 630 — Aricò Gaetana di Mangiameli Sebastiano, id., L. 630 — Felici Angela di Colaiori Quintino, id., L. 630 — Colandrone Albertina di Ceresini Paolo, id., L. 630 — Gozzovelli Francesco di Michele, id., L. 630 — Revello Maria di Gazzano Giuseppe, id., L. 630 — Forano Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Di Lorenzo Francesco di Vito Nicola, id., L. 630 — Lo Licero Alfonsa di Chimera Orazio, id., L. 630 — Ferrari Angelo di Enrico, id., L. 630 — Muredda Battista di Giov. Battista, id., L. 630 — Pedretti Battista di Angelo, id., L. 630 — Cappelli Angelo di Antonio, id., L. 630 — Viviani Romualdo di Aliberto, id., L. 630 — Tesan Rosa di Nicodemo Elia, id., L. 630 — Zuccarino Maria di Montanari Ferruccio, id., L. 630 — Rondena Carlo di Biagio, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 agosto 1917, in L. 145,42.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 21 agosto 1917, da valere per il giorno 22 agosto 1917:

Franchi	128 81	Dollari	7 44 1/2
Lire sterline	35 45 1/2	Pesos carta	3 20
Franchi svizzeri	168 63	Lire oro	—

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 21 agosto 1917.

Titoli di Stato.	Corso medio
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	82 27
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80 —
Rendita 3,00 % lordo	54 —
Prestito 5 % netto	91 11 1/2
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 82
al 1° aprile 1918	99 45
al 1° ottobre 1918	98 88
al 1° aprile 1919	98 13
al 1° ottobre 1919	97 60
al 1° ottobre 1920	96 26
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 57
al 1° ottobre 1919	99 42
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 75
al 1° ottobre 1921	98 55
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 —
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	86 —
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	91 07
Obbligazioni 3 % netto redimibili	355 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 75
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	338 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	340 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	306 —
Cartelle speciali di credito comunale o provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	447 12
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	481 75
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	498 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	432 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496 25
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	407 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *22 agosto 1917* — (Bollettino di guerra n. 820).

La battaglia continua aspra e senza posa.

A nord di Gorizia le operazioni si svolgono regolarmente, vincendo resistenze nemiche e difficoltà di terreno.

A sud la lotta si è ieri più specialmente localizzata sul Carso.

Lungo l'intera linea di battaglia le nostre truppe hanno conseguito nuovi successi, superando difficoltà che danno ad ogni palmo di terreno espugnato e tenuto il valore di una fortezza conquistata.

Padroni del cielo della battaglia, i nostri velivoli hanno bombardato truppe e baraccamenti nella valle di Chiapovano e lungo le falde orientali dell'Hermada, infliggendo perdite al nemico e provocando numerosi incendi nelle sue retrovie.

Il numero dei prigionieri validi catturati è salito a 311 ufficiali e ad oltre 13.000 uomini di truppa.

Sono stati presi finora una trentina di cannoni, quasi tutti di medio calibro.

Il rimanente bottino è assai rilevante e in continuo aumento.

Sulle fronti tridentina e carnica durante la giornata il nemico ha ieri ripetuto piccoli tentativi di attacco, ovunque respinti.

In Val di Ledro una puntata di maggiore entità dopo vivace lotta finì in completo insuccesso per l'avversario che, fugato, lasciò in nostre mani prigionieri e materiali.

Cadorna.

Comando supremo, 21. — ALBANIA. — Il giorno 20 un velivolo nemico, colpito dal nostro fuoco di fucileria, fu costretto ad atterrare entro le proprie linee.

Cadorna.

ROMA, 21. — Il giorno 19, cooperando all'avanzata dell'esercito, batterie natanti della R. marina e *Monitors* italiani ed inglesi bombardavano efficacemente le posizioni e le retrovie nemiche del basso Isonzo; contemporaneamente *Monitors* italiani battevano i cantieri industriali a sud di Trieste.

Le batterie nemiche risposero con intenso fuoco, dal quale le unità alleate rimasero assolutamente immuni.

A sera esse venivano attaccate inutilmente da velivoli nemici.

L'idrovolante *K 212* veniva abbattuto dalla difesa antiaerea e catturato nella laguna di Grado.

Settori esteri.

I comunicati che il telegrafo trasmette dalle varie fronti di combattimento occidentale ed orientale non presentano grande importanza, ma constatano che il nemico è battuto su quasi tutte le linee malgrado la sua accanita resistenza.

Nelle Fiandre i tedeschi hanno sferrato parecchi violenti contrattacchi senza riuscire a scacciare gli inglesi dalle posizioni conquistate nei passati giorni, anzi hanno provocato una nuova offensiva inglese che ha migliorato la loro situazione verso il canale di Saint Quentin ed a nord della strada Ypres-Monin.

Sulla Mosa la battaglia pare finita con pieno successo dei francesi e gli stessi comunicati tedeschi confessano che il nemico è penetrato nelle loro difese del bosco di Avecourt e nel Mort Homme presso Verdun.

Da tutte le altre fronti non sono segnalati avvenimenti notevoli, meno che per una maggiore azione delle macchine aeree di tutti i belligeranti, come rilevasi dai seguenti comunicati che ci trasmette l'*Agenzia Stefani*.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di oggi dice:

Stamane di buon'ora abbiamo attaccato la linea di trincee tedesche ad est e a nord-est di Lens e ci siamo impadroniti delle posizioni su 2000 yards. Il violento combattimento continua. A mezzogiorno abbiamo respinto due forti contrattacchi a nord-ovest di Lens e la nostra artiglieria ha disperso un altro contrattacco a sud di questa città.

Abbiamo fatto un certo numero di prigionieri.

Ieri gli aviatori sono stati di nuovo attivissimi da una parte e dall'altra. Malgrado che i velivoli tedeschi siano stati molto aggressivi, i nostri aviatori hanno eseguito con successo i loro abituali lavori, hanno abbattuto nove aeroplani tedeschi e ne hanno costretto altri sette ad atterrare sbandati.

Quattro nostri velivoli mancano.

LONDRA, 21. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio dice:

Il nemico ha fatto stamane di buonora un terzo tentativo per riconquistare il terreno da noi occupato a sud-est di Epehy. Quantunque appoggiato da getti di liquidi infiammati, l'attacco fu completamente respinto e mantenemmo tutte le nostre posizioni. Abbiamo effettuato un riuscito colpo di mano sulla linea tedesca ad est di Epehy su un largo fronte nelle vicinanze del canale di Saint-Quentin riconducendo un certo numero di prigionieri.

Abbiamo leggermente migliorato durante la notte la nostra posizione a nord della strada Ypres-Monin.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sull'altipiano di Cerry i tedeschi attaccarono le nostre posizioni in tre diversi punti. Due volte i nostri fuochi infransero le ondate d'assalto che dovettero ritornare, fortemente provate, nelle loro linee di partenza.

Altri tentativi ad ovest del Monument de Hurtebise fallirono del pari.

Sul fronte a nord di Verdun i tedeschi reagirono energicamente durante la notte. I loro contrattacchi, estremamente violenti al bosco di Avocourt e a nord del bosco Gaurières furono infranti dai nostri fuochi. Il nemico subì gravi perdite senza alcun risultato. Le nostre truppe conservano tutti i loro guadagni e si organizzano sulle posizioni conquistate.

Il numero dei prigionieri validi da noi fatti nella giornata del 20 supera i cinquemila, tra cui 116 ufficiali.

L'aviazione nemica bombardò stanotte le nostre retrovie e particolarmente un campo di concentrazione di prigionieri tedeschi, gran numero dei quali furono colpiti.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

La nostra aviazione bombardò in Belgio le stazioni di Thourout-Roulers, Staden e Gitr, e, nella regione di Verdun, le stazioni di Dun sur Meuse, Brioulles, Floville e i depositi di munizioni di Bantheville, ove si dichiarò un grande incendio.

Nella giornata del 20, ventuno apparecchi nemici furono abbattuti in combattimenti aerei dai nostri piloti. La maggior parte sono segnalati interamente distrutti.

Nella giornata del 19 un aeroplano e un pallone frenato nemici subirono la stessa sorte.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Abbastanza grande attività delle due artiglierie nella regione a nord di Varxaillon e sugli altipiani di Cerny e di Craonne.

In Champagne i nostri tiri di distruzione sulle organizzazioni tedesche del settore di Saint Milaire hanno provocato l'esplosione di serbatoi di gas. Nostre ricognizioni hanno trovato poco dopo le trincee nemiche sgombrate e piene di cadaveri.

Sul fronte di Verdun la battaglia è continuata oggi in parecchi punti e si è svolta dappertutto con nostro vantaggio.

Sulla riva sinistra le nostre truppe hanno preso la Cote de l'Oie, che occupiamo intieramente come pure il villaggio di Regnoville.

Sulla riva destra con un attacco brillantemente condotto abbiamo conquistato Samogneux e tutto un sistema di trincee fortificate che collega questo villaggio con le organizzazioni della quota 344. Con-

troattacchi sferrati dai tedeschi sono stati respinti dai nostri fuochi. Abbiamo fatto altri prigionieri che non hanno potuto essere contati.

Nei Vosgi un colpo di mano nemico su nostri piccoli posti all'Hartmannswillerkopf non ha dato risultati.

LONDRA, 21. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

I nostri velivoli navali lanciarono il 19 corr. verso mezzanotte un numero considerevole di tonnellate di esplosivi sui depositi di Middelkerke e sulle officine di Bruges.

LONDRA, 22. — Un comunicato dell'Ammiragliato in data 21 corrente dice:

Stamane una parte delle nostre forze leggere operanti al largo della costa dello Jutland hanno attaccato e distrutto uno *Zeppelin*. Non vi è alcun superstite.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 21. — Da tre giorni la battaglia infuria sulla fronte dell'Isonzo, dal Monte Nero al mare.

Su una linea di quasi 60 chilometri si combatte, e nessuna battaglia ha mai avuto a teatro terreno più vario per forme e difficoltà: le aspre dorsali dei monti che convergono alla conca di Tolmino; le ripide brulle pendici del Monte Santo; l'anfiteatro collinoso a Oriente di Gorizia; il nudo petroso tavolato carsico, con i suoi rilievi a gradinata, con le sue doline e le sue bassure insidiose; i contrafforti del possente bastione dell'Hermada.

Formidabili caposaldi collegati da cortine continue di trinceramenti quasi dovunque in triplice, su qualche tratto in quintuplice ordine, asserragliano la fronte austriaca; molte divisioni di fanteria a grossi effettivi difendono questo potente sbarramento; un poderoso schieramento di artiglierie lo munisce.

Secondo gli accertamenti che si sono potuti fare circa 2000 pezzi di ogni calibro sono schierati sui 60 chilometri del fronte d'attacco, con una densità media di circa 33 pezzi per chilometro cioè un pezzo ogni trenta metri. Sono questi i cannoni individuati poichè, naturalmente, altri si vengono smascherando di ora in ora.

A questa immensa fortezza, a questo schieramento di cannoni e di truppe che hanno l'enorme vantaggio della difensiva, di combattere cioè senza muoversi, senza scoprirsi, da posizioni scavate in roccia, sistemate con lunghi minuziosi lavori, e gli accessi delle quali sono dominati e battuti da tiri in precedenza aggiustati e preparati, noi opponiamo da tre giorni il fuoco di grandiose masse di artiglieria, l'ardimento e lo slancio di impetuose onde di fanteria.

La preparazione di artiglieria, preceduta e accompagnata da vaste azioni di velivoli, già annunziate nei bollettini ufficiali, sui centri di vita e sui nodi ferroviari dell'esercito nemico, è cominciata nel pomeriggio del 17 con azioni preliminari in qualche settore del medio Isonzo; ma il tiro di distruzione, la preparazione immediata dell'attacco, si è svolta nella giornata del 18 con una violenza senza esempio, con una precisione magnifica.

Gli effetti furono rapidamente palesi; reticolati squarciati, trincee e camminamenti distrutti, caverne crollate, depositi e baraccamenti incendiati.

Già nel pomeriggio del 18 ardite pattuglie, profittando dei preordinati allungamenti del tiro, avevano potuto accertare l'ampiezza dei varchi aperti e l'entità dei danni arrecati.

La notte sul 19 un nutrito fuoco di interdizione manteneva a nostro vantaggio questa situazione, impedendo al nemico di ripristinare le difese e di spostare i suoi rincalzi.

Nello stesso tempo numerosi ponti venivano gettati sotto il tiro nemico attraverso l'Isonzo a nord di Anhovo.

All'alba del 19 le fanterie scattavano su tutta la linea. Avevano compiti diversi secondo i vari settori, compiti diversi che non si debbono in questo momento precisare, quali risolutivi, quali dimostrativi. Ragioni di prudenza consigliano per ora il riserbo anche sugli obbiettivi raggiunti nelle giornate del 19 e del 20.

Si può soltanto dire che il passaggio a viva forza del medio Isonzo si è compiuto brillantemente, superando con sicuro ardimento le gravi difficoltà e i gravi pericoli che fanno del passaggio di un fiume in presenza del nemico una delle più ardue operazioni di guerra.

Si può aggiungere che progressi particolarmente notevoli si sono conseguiti tra Castagnevizza e il margine meridionale del Carso, fondando in più punti le poderose difese nemiche.

Dovunque la reazione austriaca è vigorosa, ma le nostre truppe si battono con superbo slancio ed hanno già fatto pagar cara al nemico la sua resistenza.

CRONACA ITALIANA

Convegno agrario. — Il Comizio agrario di Roma, unitamente alla Consociazione dei Comizi agrari d'Italia, ha indetto una riunione tra tutti i Comizi d'Italia per il 2 settembre, in Roma, presso l'Associazione commerciale industriale agricola romana. Nel Convegno si stabilirà la più efficace coadiuvazione al Governo nelle nuove direttive indispensabili ad assicurare al paese le produzioni necessarie alla sua alimentazione e raggiungere così la resistenza per conseguire il compimento dei supremi ideali.

Rettifica. — L'*Agenzia Stefani* comunica: È infondata la notizia comparsa nel *Times* dell'11 corr., pag. 5, colonna quinta, rubrica « Notizie dall'Impero e dall'estero » circa una prossima istituzione di linee di navigazione tra l'Italia e il Brasile.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 21. — Il *Figaro* scrive: Mentre noi infliggiamo ai tedeschi a Verdun un sanguinoso scacco, gli alleati italiani prendono l'offensiva su tutto il fronte da Tolmino al mare. Dal mare del Nord all'Adriatico, dovunque la stessa tattica, lo stesso metodo, un eroismo eguale, ed una eguale fiducia giustificata nel trionfo finale. I tempi divengono duri per gli Imperi di preda.

Polybe nel *Figaro* dice: È il saluto fraterno di tutta la Francia che il presidente Poincaré è andato a portare a tutta l'Italia militante, al suo Re soldato. Dove questo patto definitivo di alleanza avrebbe potuto essere suggellato in una cornice più degna dell'aspro fronte dell'Isonzo che vide tanti magnifici sforzi? La lotta è dura, ma l'Italia è più dura.

Saliamo insieme la scala che si eleva dalla terra insanguinata e devastata al cielo, dalla guerra al diritto.

LONDRA, 21. — La conferenza dei laburisti ha nuovamente deciso con 1,234,000 voti contro 1,231,000, e con la maggioranza infima di 3000 voti, di inviare delegati a Stoccolma.

Si afferma che le rivendicazioni dei ferrovieri saranno amichevolmente regolate oggi stesso.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — Sir Robert Cecil dichiara che il Governo non ha riconosciuto Essad pascià come rappresentante dell'Albania. La Camera dei Comuni si è aggiornata al 16 ottobre.

ATENE, 22. — I particolari qui giunti circa l'incendio di Salonicco sono terrificanti. Oltre centomila persone, per la maggior parte israeliti, si trovano senza ricovero. Migliaia di profughi dalla Turchia e dalla Bulgaria, che il Governo della difesa nazionale era riuscito a ricoverare ed a mantenere, sono di nuovo affamati e senza tetto.

Il Governo ha inviato i primi soccorsi. L'inchiesta sembra escludere il dolo. L'incendio si propagò col favore di un vento violento, appiccandosi alle case che, secondo il sistema turco, erano costruite in legno. Gli edifici del Governo e il quartiere generale sono salvi. Si ignora ancora se vi siano vittime.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.